

**ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI SERVIZI**

tra

Fondazione di Partecipazione CER Italia avente sede legale in Montevarchi, Piazza Varchi n. 5, C.F. e P.IVA 02463810511, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Silvia Chiassai, sindaco di Montevarchi, per brevità di seguito denominata anche "Fondazione CER Italia" o "Fondazione"

e

IRIS SRL con sede legale in **_Arezzo_**, via Loc. Rigutino ovest, 230 **_C.F. e P.IVA 02175220512_**, rappresentata dal **sig. Mattesini Francesco**, di seguito per brevità anche denominata "Fornitore"

di seguito, congiuntamente, anche definite "le Parti"

Premesso che

- a. La Fondazione di Partecipazione CER Italia, è una Comunità Energetica Rinnovabile che ha finalità di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio e l'autosufficienza energetica.
- b. La Fondazione CER Italia si pone come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici.
- c. La Fondazione CER Italia, nell'ambito dello svolgimento delle proprie finalità statutarie, ha riscontrato la necessità, da parte dei propri membri, di disporre di soluzioni per l'installazione di impianti di produzione fotovoltaici che rispondano ai più elevati standard di mercato, conformi alle specifiche per l'adesione alle configurazioni CACER nel rispetto della normativa vigente e a prezzo equo. Tale necessità può essere soddisfatta attraverso la stipula di accordi quadro che soddisfino le caratteristiche di cui sopra.
- d. Iris srl è un'azienda attiva nel settore dei prodotti per il consumo e la sicurezza e nel settore del fotovoltaico ed ha avviato collaborazioni con società di progettazione e installazione che consentono alla stessa di presentare proposte complete per la realizzazione di impianti fotovoltaici.





f. La Fondazione CER Italia ha scelto di avviare una collaborazione con IRIS al fine di proporre ai propri membri, qualora ne avessero necessità, la possibilità di ricevere un'offerta convenzionata per la progettazione incluso gli adempimenti amministrativi con gli enti, la realizzazione, il collaudo e il rilascio delle certificazioni dell'impianto.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1- Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente Accordo Quadro (di seguito anche detto "Accordo") e rappresentano e riproducono i contenuti dettagliati e le motivazioni che hanno indotto le Parti alla sua stesura.

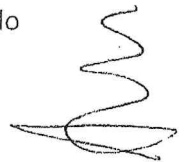
Art. 2- Oggetto

Con il presente Accordo il Fornitore si impegna, mediante la propria rete di Installatori Partner e/o consulenti e progettisti qualificati, ad offrire a tutti i Partecipanti della Fondazione CER Italia (nel seguito anche "Aderenti" e/o "Clienti"), qualora fosse richiesta dal Partecipante stesso, un'offerta relativa alla progettazione, inclusi gli adempimenti amministrativi con gli enti, alla realizzazione, al collaudo e alla manutenzione ordinaria degli impianti fotovoltaici, nonché al rilascio delle certificazioni dell'impianto fotovoltaico che rispetti i prezzi e le modalità operative concordati dalle Parti e dettagliatamente indicati nell'Allegato 1.

I servizi e le prestazioni normate dal presente Accordo, che il Fornitore somministrerà mediante i propri installatori Partner e/o propri consulenti e progettisti qualificati, comprendono:

- Consegna attestazione dei requisiti per l'installazione e la manutenzione degli impianti fotovoltaici in possesso degli Installatori Partner;
- Analisi studi di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti FER e predisposizione, in caso di impianto fino a 20 kWp;
- Sopralluogo e preventivazione per la realizzazione degli interventi e servizio di manutenzione post-vendita;
- Definizione dei prezzi unitari e modalità di aggiornamento;
- Programmazione e rendicontazione delle attività di installazione;
- Realizzazione impianto, collaudo tecnico e svolgimento delle pratiche per la connessione dello stesso alla rete elettrica;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
- Utilizzo del marchio Fondazione CER Italia.

I servizi e le prestazioni citate vengono forniti secondo quanto meglio esplicitato nel successivo art. 3 e secondo le specifiche concordate di volta in volta, a seguito di richiesta, con i Partecipanti della Fondazione CER Italia.



Art. 3- Obblighi del Fornitore

Con la sottoscrizione del presente Accordo il Fornitore si impegna nei confronti della Fondazione CER Italia e dei suoi Aderenti nei termini seguenti.

- Consegna attestazione dei requisiti per l'installazione e la manutenzione degli impianti:

Consegnare la documentazione o le autocertificazioni che attestino il possesso, da parte degli Installatori Partner individuati, dei requisiti per l'installazione e la manutenzione impianti.

La consegna della documentazione o delle autocertificazioni citate avverrà alla consegna dell'offerta predisposta a seguito di espressa richiesta della Fondazione CER Italia e/o del suo Aderente.

- Analisi studi di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti FER:

Il Fornitore si impegna a prendere visione degli elaborati trasmessi dalla Fondazione CER Italia riguardanti gli studi di fattibilità per la realizzazione di impianti Fotovoltaici richiesti dagli Aderenti.

A tal riguardo, condividerà con la Fondazione eventuali osservazioni in merito ai contenuti della proposta ed effettuerà sopralluoghi in loco per l'elaborazione di preventivi definitivi che saranno trasmessi al Cliente avendo cura di aggiornare la Fondazione CER Italia sulle eventuali criticità emerse rispetto al progetto di fattibilità, quali a titolo esemplificativo:

- disponibilità di uno spazio adeguato all'installazione dell'impianto non emersa dallo studio di fattibilità (presenza di manufatti, conformità della superficie, etc...);
- condizioni strutturali della superficie di installazione (idoneità e solidità struttura, stato di conservazione delle coperture, presenza di amianto, etc...);
- condizioni ambientali quali ombreggiamento o altro.

- Definizione dei prezzi unitari e modalità di aggiornamento:

Il listino prezzi, riservato agli Aderenti e contenente l'elenco delle voci che compongono le attività presenti nel preventivo, verrà consegnato alla Fondazione contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo e sarà il contenuto dell'Allegato 1. Il Fornitore potrà variare il listino prezzi dandone comunicazione tramite pec alla Fondazione che ne valuterà la sostenibilità. Previa approvazione da parte della Fondazione, la variazione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della data di definizione del nuovo listino.

- Sopralluogo e preventivazione per la realizzazione degli interventi e servizio di manutenzione post-vendita:

I servizi di sopralluogo e preventivazione dovranno essere realizzati nel seguente ordine cronologico:

- effettuare il sopralluogo di verifica fattibilità per l'installazione o l'ampliamento di impianti entro 15 gg lavorativi dalla richiesta dell'Aderente alla Fondazione;
- compilare e far sottoscrivere all'Aderente il verbale di sopralluogo (Allegato 4);



- per l'elaborazione del preventivo attenersi scrupolosamente al listino prezzi concordato (Allegato 1) salvo la presenza di difficoltà di lavorazione oggettive e/o richieste extra che dovranno essere riportate e quantificate a parte per iscritto nel preventivo; qualora il Fornitore decidesse di proporre e utilizzare componenti di marca e modello differenti da quelli riportati nelle specifiche tecniche (Allegato 3), sarà necessario che le caratteristiche rispettino gli stessi requisiti delle schede tecniche di riferimento.
- consegnare il preventivo all'Aderente entro 7gg dall'effettuazione del sopralluogo;
- comunicare ed informare la Fondazione anche attraverso modalità informatiche da concordare, date ed esiti di sopralluoghi e conclusioni di contratti tra il Fornitore e singolo Aderente.
- Programmazione e rendicontazione delle attività di installazione:

Il Fornitore, ottenuta l'accettazione del preventivo da parte dell'Aderente, dovrà condividere con Fondazione CER Italia:

- il cronoprogramma riportante i tempi di realizzazione, di collaudo ed entrata in esercizio dell'impianto;
- il "fascicolo documentazione impianto" denominato Allegato 2 che dovrà essere compilato riportando le informazioni dell'impianto contenute nel modello in linea con quanto richiesto dal GSE.
- Finanziamento impianto:

Se richiesto dall'Aderente, presentare la possibilità di ottenere un finanziamento contattando gli istituti finanziari con i quali Fornitore ha sottoscritto una convenzione.

- Realizzazione impianto fotovoltaico e successivi adempimenti

Realizzazione dell'impianto fotovoltaico secondo le specifiche tecniche di cui agli Allegati 2 e 3 al presente Accordo, relativo collaudo e svolgimento delle attività necessarie all'allaccio dell'impianto, incluse le pratiche burocratiche e di certificazione.

- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici secondo quanto dettagliatamente indicato nell'Allegato 5.

Art. 4- Obblighi della Fondazione CER Italia

Ai sensi del presente Accordo, Fondazione CER Italia assume i seguenti obblighi:

- Predisposizione di studi di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti FER

La Fondazione rende disponibile ai propri Partecipanti ovvero ai possibili produttori terzi, un apposito servizio dedicato alla predisposizione di studi di fattibilità tecnico ed economica per la realizzazione

di impianti FER – da conferire nella disponibilità e sotto il controllo della CER – sulle superfici di proprietà dei soggetti richiedenti.

La Fondazione si impegna a condividere con il Fornitore tali studi in tutti i casi in cui il Partecipante proprietario delle aree manifesti l'interesse ad approfondire i contenuti dello studio e voglia ricevere un preventivo conforme ai contenuti del presente Accordo.

Fondazione CER Italia, ai fini della predisposizione delle valutazioni di costo per la realizzazione degli impianti, utilizzerà i prezzi unitari elencati nell'Allegato 1 al presente Accordo, eventualmente aggiornato secondo le modalità di seguito descritte.

- Definizione dei prezzi unitari e modalità di aggiornamento

La Fondazione riceverà, valuterà e se ritenuto adeguato, approverà l'aggiornamento del listino prezzi che il Fornitore ha presentato. Allo stesso modo qualora la Fondazione ritenesse necessario un aggiornamento dei prezzi dovuto a oggettivi e comprovabili motivi, proporrà al Fornitore le modifiche che ne valuterà la sostenibilità. In caso di approvazione dei nuovi prezzi, gli stessi avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della data di definizione del nuovo listino.

- Sopralluogo e preventivazione per la realizzazione degli interventi e servizio di manutenzione post-vendita

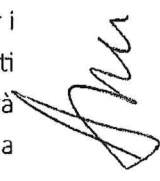
La Fondazione dopo l'invio dello studio di fattibilità, si assicura che l'Aderente abbia manifestato l'interesse a proseguire e, dandone avviso al Fornitore, trasmette i dati dell'Aderente stesso necessari al proseguimento della proposta.

- Programmazione e rendicontazione delle attività di installazione

La Fondazione, ottenuta l'accettazione del preventivo da parte dell'Aderente, si impegna a monitorare il rispetto delle attività di installazione, quali ad esempio:

- il cronoprogramma riportante i tempi di realizzazione, di collaudo ed entrata in esercizio dell'impianto;
 - il "fascicolo documentazione impianto" denominato Allegato 2 che dovrà essere compilato riportando le informazioni dell'impianto contenute nel modello in linea con quanto richiesto dal GSE.
- Proposta di servizio di finanziamento

La Fondazione, per gli Aderenti che ne fanno richiesta, avrà cura di sottoporre le modalità di finanziamento offerte da istituti finanziari che hanno stipulato accordi con la Fondazione stessa per i propri membri. Qualora non fosse possibile ottenere il finanziamento con gli istituti creditizi proposti dalla Fondazione, per motivi non derivanti dalla Fondazione, il Fornitore potrà presentare la possibilità di ottenere un finanziamento contattando gli istituti finanziari con i quali Fornitore ha sottoscritto una convenzione.



- Utilizzo del Marchio

La Fondazione CER Italia concede al Fornitore l'utilizzo del marchio per la promozione dei prodotti e servizi oggetto del presente Accordo e si impegna altresì a riscontrare tempestivamente le bozze di materiale promozionale che verranno trasmesse dal Fornitore per l'approvazione.

- Eventi Istituzionali e sponsorizzazioni

Le Parti potranno prevedere in specifiche Amministrazioni Comunali aderenti alla CER, eventi per promuovere e sponsorizzare i prodotti ed i servizi oggetto del presente Accordo.

Art. 5- Riservatezza

Le informazioni e i documenti relativi all'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro sono considerati riservati; pertanto, le Parti assumono l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano tramite le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e di non divulgarli in alcun modo ed in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che siano o divengano di pubblico dominio, senza che una delle Parti sia venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che le medesime abbiano dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire l'osservanza degli obblighi di riservatezza incombenti sui propri ausiliari e/o collaboratori.

Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri ausiliari e/o collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, le Parti dovranno imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

Questa clausola continuerà ad essere efficace tra le Parti anche oltre i termini di validità dell'Accordo Quadro, ovvero successivamente alla risoluzione o al recesso dallo stesso.

Art. 6- Tutela dei dati personali



Nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo e, specificamente, nella reciproca trasmissione, comunicazione, utilizzo e conservazione dei dati forniti dagli Aderenti alla Fondazione, le Parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali "GDPR" ognuno per la parte di propria competenza.

Art. 7- Durata

Il presente Accordo si considera valido dalla data di stipula e avrà durata 24 mesi. Non è ammesso il tacito rinnovo e, pertanto, qualora le Parti dovessero continuare la collaborazione dovrà essere sottoscritto un nuovo apposito contratto.

Art. 8- Corrispettivi

Non è prevista alcuna forma di corrispettivo tra le Parti.

Art. 9- Recesso e Risoluzione

Salva la scadenza naturale di cui all'art. 6, ciascuna Parte in caso di inadempimento o violazione degli obblighi dell'altra Parte, ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, mediante preavviso da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata AR con almeno 15 giorni di anticipo. Il recesso non produrrà alcun effetto sui contratti già sottoscritti e in corso di esecuzione tra Fornitore e i singoli Aderenti.

Con la risoluzione contrattuale, il Fornitore non sarà più autorizzato a proporsi agli aderenti della Fondazione CER Italia in nome della collaborazione con la Fondazione, così come la Fondazione non potrà presentare agli Aderenti la collaborazione con Il Fornitore e relative condizioni concordate.

Art. 10- Modifiche

Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata fra le Parti, per iscritto e sottoscritta da entrambe. Eventuali modifiche e/o integrazioni prive di tali requisiti di forma dovranno intendersi nulle e prive di efficacia.

Art. 11 – Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e dal Regolamento UE 2016/279 (GDPR) in tema di trattamento di dati personali, le Parti, per quanto di rispettiva ragione, dichiarano di acconsentire alla comunicazione e alla utilizzazione dei propri dati personali e di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo.

Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le Parti, per quanto di rispettiva ragione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Art. 12- Non esclusività e perimetro territoriale di operatività



Le Parti concordano che il presente Accordo è sottoscritto senza alcun vincolo di esclusività da parte della Fondazione verso il Fornitore e viceversa. Il perimetro territoriale di operatività viene concordemente stabilito all'interno dei confini nazionali.

Art. 13- Responsabilità verso terzi

Il Fornitore si impegna all'esatta osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro in maniera diligente.

Il Fornitore riconosce di essere direttamente responsabile del proprio operato, e di quello dei propri ausiliari/collaboratori/dipendenti, e si impegna a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualunque richiesta di risarcimento da parte degli Aderenti relativa ad attività svolte dal Fornitore in esecuzione dei singoli contratti di realizzazione di impianti fotovoltaici sottoscritti. Inoltre, le Parti accettano che la Fondazione non potrà in alcun caso essere responsabile di eventuali inadempimenti dei propri Aderenti e, pertanto, nulla potrà mai esserle richiesto a tale titolo.

Art. 14- Garanzie

Il Fornitore si impegna a richiedere ai professionisti incaricati della progettazione degli impianti fotovoltaici e a trasmettere alla Fondazione:

- Certificato di assicurazione di responsabilità civile professionale con "postuma decennale" in corso di validità;
- Firma autodichiarazione del modello DNSH per ogni impianto;
- Patentino FER.

Il Fornitore si impegna inoltre a trasmettere il Certificato di garanzia dei moduli fotovoltaici e degli inverter oggetto di fornitura.

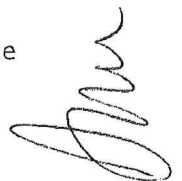
Art. 15- Foro competente

Ai sensi dell'art. 28 c.p.c. le Parti stabiliscono che per qualunque controversia relativa alla esecuzione del presente Accordo Quadro, all'interpretazione dello stesso o relativa alla sua validità/efficacia sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Pertanto, è espressamente derogata ogni altra competenza territoriale.

Art. 16- Accettazione

Per conferma ed accettazione integrale del presente Accordo Quadro il Fornitore dovrà restituirne alla Fondazione CER Italia una copia firmata digitalmente.



Allegati:

- Allegato 1- Listino prezzi
- Allegato 2- Fascicolo Documentazione Impianto
- Allegato 3- Specifiche Tecniche

- Allegato 4- Verbale di sopralluogo

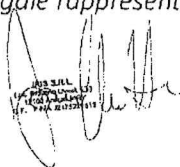
_03/07/2025

Fondazione CER ITALIA

Il legale rappresentante

____IRIS SRL____

Il legale rappresentante



IRIS SRL
Via ...
...
P.IVA 012345678